

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO RIONALE AL DETTAGLIO DI PIAZZA FIUME

Indice

- Art. 1 – Istituzione del mercato rionale di Piazza Fiume
- Art. 2 – Localizzazione, cadenza e organico
- Art. 3 – Posteggi
- Art. 4 – Assegnazione dei posteggi
- Art. 5 – Modifiche
- Art. 6 – Migliorie
- Art. 7 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti
- Art. 8 – Funzionamento del mercato
- Art. 9 – Subingresso
- Art. 10 – Cessazione della concessione di posteggio
- Art. 11 – Registrazione delle presenze
- Art. 12 – Assenze
- Art. 13 – Canoni e tributi
- Art. 14 – Sanzioni
- Art. 15 – Norme transitorie
- Art. 16 – Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione del mercato rionale di P.zza Fiume

1. E' istituito il mercato rionale di P.zza Fiume riservato agli operatori commerciali su area pubblica, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6.
2. Il mercato è gestito direttamente dal Comune che, attraverso i competenti uffici, compie tutti gli adempimenti, i controlli e le azioni necessarie a garantirne il regolare svolgimento e a valorizzarne e tutelarne l'immagine.
3. Il presente regolamento, adottato a sensi dell'art. 28 comma 15 del succitato Decreto Legislativo, individua l'area da destinare al mercato, il numero di posteggi, le modalità di assegnazione degli stessi e le relative norme di esercizio.

Art. 2

Localizzazione, cadenza e organico

1. Il mercato rionale si svolgerà con cadenza settimanale, nel giorno di martedì, nell'area immediatamente a ridosso di Piazza Fiume, comprendente le Vie Cattaro, Ronchi e Piave, così come evidenziata nella planimetria allegata sotto la lettera A), con utilizzo di 30 posteggi fissi di cui 15 destinati alla vendita di prodotti alimentari (compresi n. 5 per la vendita di prodotti tipici lombardi) e 15 alla vendita di prodotti non alimentari.
2. L'esatta dislocazione dei posteggi all'interno dell'area mercatale e la loro dimensione saranno stabiliti dal responsabile del settore competente in relazione al numero degli operatori ammessi e alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature.
3. Ogni operatore potrà essere titolare di un solo posteggio.
4. Il mercato si svolgerà, di norma, nella sola fascia mattutina.
5. Gli orari da osservare per l'attività di vendita, per l'accesso e lo sgombero dell'area, saranno stabiliti dal Sindaco.
6. Il mercato non si svolgerà in occasione delle festività di Natale e Capodanno.
7. La Giunta Comunale potrà inoltre disporre la sospensione del mercato, o la sua temporanea dislocazione in altra sede, in occasione di manifestazioni di grande richiamo, quando, per il numero di visitatori esterni, si renda necessario disporre dell'area, previa consultazione della Commissione comunale per il commercio su area pubblica.
8. Qualora nella giornata di svolgimento del mercato cada una festività infrasettimanale, è facoltà della Giunta Comunale, sentito il parere delle Associazioni di categoria, consentire lo svolgimento o meno del mercato.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi 6- 7 - 8 è facoltà del Comune consentire il recupero del mercato in altra giornata, previa adesione di almeno l'80% degli operatori.
10. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, durante l'effettuazione delle vendite e nelle fasi di sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e da quelli dei mezzi di pronto intervento, salvo diversa espressa disposizione.
11. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato al di fuori dei posteggi, salvo l'individuazione di aree a ciò espressamente destinate.

12. Nei giorni di svolgimento del mercato è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

Art. 3

Posteggi

1. Il mercato è organizzato sulla base di posteggi modulari il cui fronte espositivo non può superare i 9 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 5 metri. Tale limite potrà essere superato solo in caso di eccezionale e comprovata necessità attinente esclusivamente le caratteristiche di vendita dell'automezzo, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e previa autorizzazione del Comune.
2. Le tende o altre strutture di copertura dei banchi di vendita devono avere una superficie non superiore al 50% rispetto a quella autorizzata al suolo, purchè, in ogni caso, non intralcino l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico. Le tende di copertura devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il pubblico e per gli altri operatori.
3. Le merci devono essere esposte solo su banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo prevista dalle vigenti norme in materia di requisiti igienico sanitari per i prodotti alimentari e di 50 cm per i prodotti di altri generi. Eventuali esposizioni fissate alle tende non devono impedire la visibilità dei banchi attigui.
4. I posteggi destinati alla vendita di alimentari e non alimentari, devono essere utilizzati esclusivamente per la vendita degli stessi prodotti, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.
5. In caso di mancanza di richieste per la vendita di prodotti tipici lombardi, i relativi posteggi sono assegnati ad operatori del settore alimentare.

Art. 4

Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi avviene tramite procedura di evidenza pubblica ed è effettuata a favore dei titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/1998 secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente.
2. L'espletamento dell'intera procedura avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 della L.R. 6/2010.
3. Il bando verrà pubblicato per quindici giorni all'Albo del Comune e per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande sul sito internet del Comune.

Art. 5

Modifiche

1. La soppressione e lo spostamento, anche temporaneo, del mercato, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento del giorno di svolgimento del mercato, dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale, effettuate le consultazioni di legge.
2. Il trasferimento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo è disposto per motivi di pubblico interesse, causa di forza maggiore, limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari, previa consultazione della Commissione comunale per il commercio su area pubblica.

3. Qualora si proceda allo spostamento, anche parziale, del mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene osservando i seguenti criteri:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

Art. 6

Migliorie

1. L'operatore che, anche a seguito della sostituzione delle attrezzature di vendita con altre di maggior ingombro, intenda ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, deve farne richiesta scritta al Comune. In caso di accoglimento verranno modificate le dimensioni del posteggio, adeguando la relativa concessione.
2. Nel caso l'ampliamento non risulti possibile, si verificherà la possibilità di concedere, in alternativa, il trasferimento in altro posteggio di idonee dimensioni, eventualmente vacante, nell'ambito dello stesso settore merceologico.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente o nell'eventualità di spostamenti di posteggi per migliorare gli assetti e l'efficienza del mercato il Direttore competente provvede a pubblicare all'Albo Pretorio un avviso con il quale chiede a tutti gli operatori interessati di formulare apposita domanda.
4. Le domande devono essere inoltrate entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune.
5. I posteggi vengono assegnati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5 comma 4).

Art. 7

Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti

1. Qualora, entro trenta minuti dall'inizio delle operazioni di vendita, non si sia ancora presentato il concessionario di un posteggio, quest'ultimo sarà assegnato per quel giorno ad un altro soggetto, a condizione che non sia concessionario di un altro posteggio nello stesso mercato e che sia in possesso dell'autorizzazione di commercio su area pubblica di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 che dovrà essere esibita in originale.
2. I concessionari di posteggi che non siano presenti all'ora stabilita o che arrivino in ritardo non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, senza che possano chiedere la restituzione delle tasse e/o dei canoni pagati.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, comunemente detta "spunta", è effettuata direttamente dal personale della Polizia Municipale, sulla base di un'apposita graduatoria redatta in base al numero delle presenze, tenuta ed aggiornata a cura dei competenti Uffici comunali.
4. L'assegnatario del posteggio dovrà provvedere al preventivo pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo alla superficie concessa e della tassa di smaltimento rifiuti, con le modalità e secondo le tariffe vigenti.
5. La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo) produce l'azzeramento della posizione in graduatoria.

6. In caso di mancanza di operatori appartenenti ad un settore merceologico, le operazioni di spunta non terranno conto della destinazione merceologica del posteggio.

Art. 8

Funzionamento del mercato

1. Il Comune può determinare il rispetto di particolari standards di ordine funzionale ed estetico relativamente alle strutture utilizzate dai commercianti in modo che queste possano armonicamente compendiarsi con le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche del contesto ambientale, previa consultazione della Commissione comunale per il commercio su area pubblica.
2. Il Direttore responsabile ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività.
3. L'area mercatale è interdetta alla circolazione veicolare con divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli nei giorni e negli orari stabiliti per lo svolgimento del mercato. L'area, eccezion fatta per i mezzi degli operatori e per quelli di soccorso, è accessibile solo ai pedoni.
4. E' consentito ad ogni operatore esercitare l'attività di vendita mediante l'uso di veicoli (negozi mobili) solo se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche previste dalle vigenti norme igienico-sanitarie e purché di dimensioni compatibili con lo spazio assegnato.
5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
6. Durante lo svolgimento del mercato e, soprattutto, durante le operazioni di allestimento e sgombero delle attrezzature, dovrà essere posta ogni attenzione al fine di contenere il più possibile i rumori, evitando anche schiamazzi e grida.
7. Salvo giustificato motivo, gli operatori partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.
8. Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima dal suolo di cm 50; ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, giocattoli, quadri ed articoli di arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.
9. Ogni operatore dovrà assicurare che il proprio banco e le proprie attrezzature di vendita siano sempre in condizioni di decoro e di pulizia, e che le merci siano esposte in modo ordinato.
10. I concessionari dei posteggi dovranno raccogliere i rifiuti prodotti in appositi contenitori, evitando di accatastarli al suolo, così da accelerare e agevolare le operazioni di pulizia dell'area da parte del personale addetto; la raccolta dovrà esser effettuata in modo differenziato, per carta, plastica e materiale organico.
11. Durante lo svolgimento dell'attività, gli operatori dovranno avere a disposizione l'autorizzazione commerciale riferita al posteggio in originale, la carta di esercizio e/o il modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti, esibendoli, a richiesta degli organi di controllo.
12. Gli operatori alimentaristi dovranno inoltre osservare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) Sono escluse le attività di friggitoria che possano comportare disagio ai residenti a causa di emissioni moleste di fumi ed odori.
 - b) I prodotti alimentari sfusi devono essere adeguatamente protetti dalla polvere e

da possibili contaminazioni.

- c) Nello stesso banco non sono ammesse l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, ad eccezione di quelli, fra questi ultimi, che siano strettamente abbinati ai primi, nel rispetto delle norme vigenti al riguardo.
- d) La somministrazione di prodotti alimentari e di bevande è consentita solo agli operatori in possesso di specifica abilitazione, annotata sul titolo autorizzativo e delle attrezzature necessarie per consentire il consumo diretto sul posto; la somministrazione di bevande deve comunque avvenire in contenitori a perdere.
- e) Tenere a disposizione una o più taniche di acqua potabile, per il lavaggio delle mani, convogliando le acque di scarico nella pubblica fognatura.

13 È vietato:

- a) annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita e, comunque, adottare sistemi di vendita che arrechino disordine;
- b) l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi sonori, fatta eccezione per i venditori di dischi o CD, che potranno farli ascoltare, purché a volume moderato;
- c) occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata e occupare, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni riservati al transito, sia davanti ai banchi che fra un banco e l'altro; va lasciata sempre libera l'area destinata al passaggio dei mezzi di soccorso e quella riservata alla sosta dei veicoli di proprietà di portatori di handicap;
- d) occupare il posteggio ed effettuare le vendite oltre l'orario stabilito; successivamente l'area dovrà essere completamente sgomberata;
- e) sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
- f) collegarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione e di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;
- g) piantare chiodi, affiggere o effettuare iscrizioni graffiti di qualsiasi genere, danneggiare e manomettere in qualsiasi modo il suolo, gli alberi, e qualsiasi altro bene sia di proprietà pubblica che privata;
- h) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- i) lasciare animali liberi;
- j) accendere fuochi e utilizzare fiamme libere;
- k) vendere generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
- l) vendere armi, oggetti preziosi, bevande alcoliche in recipienti di dimensioni diverse da quelle consentite dalle norme di Pubblica Sicurezza, e ogni altro genere la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge;
- m) detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
- n) vendere animali vivi di qualsiasi specie.

Art 9

Subingresso

1. A seguito di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, la concessione del posteggio è trasferita al subentrante, purché in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114. Il subentrante conserva l'anzianità di presenza sul mercato maturata dal cedente, ai fini del riconoscimento del titolo di priorità, in caso di eventuali spostamenti del mercato.
2. Nell'atto di cessione d'azienda deve essere indicato il posteggio interessato, attraverso il relativo numero identificativo.
3. Il subentrante è comunque tenuto a comprovare l'effettivo trasferimento dell'azienda.
4. In caso di subingresso dovrà comunque essere rispettata la destinazione merceologica del posteggio.

Art. 10

Cessazione della concessione di posteggio

1. La concessione cessa per scadenza, rinuncia, decadenza o revoca.

1.1 Scadenza

La concessione cessa alla sua naturale scadenza, indicata all'atto del suo rilascio.

1.2 Rinuncia

La concessione cessa in caso di rinuncia del titolare, presentata in forma scritta.

1.3 Decadenza

La concessione di posteggio decade nei seguenti casi:

- a) revoca dell'autorizzazione commerciale riferita al posteggio;
- b) qualora l'operatore incorra nuovamente in una delle ipotesi che hanno comportato la sospensione dal mercato da due a quattro giorni (art.14 comma 2
- c) nel quinquennio successivo all'adozione del provvedimento disciplinare;
- d) per cessione totale o parziale del posteggio assegnato, salvo il caso di cui all'art. 9 del presente regolamento.

1.4 Revoca della concessione di posteggio

La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse e di pubblica utilità, senza oneri per il Comune.

In caso di revoca, il titolare potrà ottenere un altro posteggio di analoghe dimensioni, nell'ambito del territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.

2. L'assegnazione del nuovo posteggio sarà concessa compatibilmente con l'effettiva disponibilità, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi del Mercato eventualmente disponibili in quanto non assegnati, purché non siano state avviate le procedure di assegnazione;
 - b) nell'ambito dell'area di Mercato, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del Mercato ed il numero di posteggi in esso originariamente previsti;

c) nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su area pubblica del territorio comunale, eccettuato il mercato bisettimanale.

3. Nei casi di rinuncia, decadenza o revoca della concessione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.

Art. 11

Registrazione delle presenze

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria l'effettiva partecipazione dell'operatore, oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale, carta di esercizio e/o modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti e di valido documento personale per la sua identificazione da parte degli organi di controllo.
2. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato, la correlativa presenza verrà annullata a tutti gli effetti salvo cause di comprovata forza maggiore.

Art. 12

Assenze

1. I titolari di posteggio sono tenuti alla frequenza del Mercato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dalle leggi nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
2. Al fine di non incorrere nel provvedimento di decadenza delle concessioni, gli interessati devono giustificare le eventuali assenze, facendo pervenire al Comune la relativa documentazione, entro e non oltre 15 giorni dalla data di inizio dell'assenza.
3. In caso di assenza per malattia, deve essere prodotto, entro lo stesso termine, il certificato medico.
4. Le assenze per ferie, che sono consentite entro il limite previsto dalla vigente normativa, devono essere comunicate al Comune, in forma scritta, almeno 5 giorni prima del loro inizio.
5. La mancata partecipazione degli operatori che si sono dichiarati preventivamente disponibili agli eventuali mercati di recupero di festività costituisce assenza.

Art. 13

Canoni e tributi

1. Il rilascio delle concessioni è soggetto al pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e degli altri tributi, secondo le tariffe e le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Il riscontro del mancato o non integrale pagamento degli oneri dovuti, fermo restando il recupero coattivo della somma, comporta, l'avvio del procedimento, ai sensi di legge, volto alla sospensione della validità della concessione per il periodo individuato nel provvedimento stesso ed alla fissazione di un termine ultimo per il pagamento, con avviso che in caso di inadempimento, si procederà alla revoca dell'autorizzazione ed alla conseguente decadenza della concessione del posteggio.

Art. 14

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, per le quali non disponga la legge o i regolamenti, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 50,00 fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.
2. I concessionari di posteggi sono inoltre passibili delle seguenti sanzioni, in aggiunta a quelle sopra indicate:
 - a) sospensione dal mercato per un giorno:
 - a.1. per mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;
 - a.2. per mantenimento del banco e delle attrezzature del posteggio in disordine o in modo indecoroso;
 - a.3. per occupazione di superficie maggiore o diversa da quella assegnata e per occupazione, anche con piccole sporgenze, di spazi comuni riservati al transito, sia davanti ai banchi che fra un banco e l'altro;
 - a.4. per occupazione del posteggio e/o effettuazione di operazioni di vendita oltre l'orario stabilito;
 - a.5. per vendita di generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
 - b) sospensione dal Mercato da due a quattro giorni:
 - b.1. per recidiva, nell'arco di due anni, nei fatti che diedero luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto a);
 - b.2. per rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agenti in servizio di vigilanza nei mercati;
 - b.3. per turbamento dell'ordine del mercato;
 - b.4. per sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata
 - b.5. per violazioni di norme di carattere igienico - sanitario, nonché delle disposizioni impartite in luogo dai funzionari e agenti del Comune.
3. Nei predetti casi di sospensione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.
4. Quando la gravità del fatto lo richieda, la Polizia Municipale può disporre l'immediato allontanamento del concessionario, fatte salve ulteriori decisioni in merito.
5. Il commerciante su area pubblica che sia incorso nella decadenza della concessione del posteggio, non può ottenere altre concessioni di posteggi nelle fiere e nei mercati del Comune se non trascorso un anno dalla data di adozione del provvedimento predetto.

Art. 15

Norme transitorie

1. Le concessioni dei posteggi hanno validità decennale, fatto salvo il diverso termine stabilito dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge

n.131/2003, nel provvedimento recante l'intesa prevista dall'art. 70, comma 5 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59.

2. Le concessioni temporanee rilasciate agli operatori che hanno partecipato alla fase sperimentale del mercato sono integralmente confermate per il periodo di cui al comma precedente.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Amministrazione Comunale procederà alla pubblicazione del bando per l'assegnazione dei posteggi eventualmente vacanti, ai sensi dell'articolo 4.
4. E' fatta salva la graduatoria di cui all'art. 7 comma 3 risultante alla data di esecutività del presente provvedimento

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera con cui viene adottato.

